



Sent. n.59/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37302** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente a XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Leone (p.e.c.: francescoleone@pec.it), Simona Fell (p.e.c.: simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (p.e.c.: cirocatalano@pec.it) ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (p.e.c.: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato come in atti.

Oggetto: riliquidazione del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 54

antistatari".

2. All'udienza dell'8 settembre 2023, questo Giudice ha assegnato termine al
ricorrente per il deposito del suo certificato storico di residenza nonché di
copia in formato “.eml” o “.msg” dei messaggi di posta elettronica certificata
relativi alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.

3. In data 19 ottobre 2023, la difesa del ricorrente ha depositato copia di due messaggi di posta elettronica certificata attestanti la consegna di altrettante p.e.c. ai fini notificatori in data 7 aprile 2023.

4. In data 19 ottobre 2023, la difesa del ricorrente ha altresì depositato copia del certificato storico di residenza del Sig. XXX.

5. All'udienza del 24 ottobre 2023, questo Giudice ha assegnato termine perentorio alla parte ricorrente per il rinnovo della notifica all'I.N.P.S. - presso la Direzione Provinciale territorialmente competente in base alla residenza del ricorrente stesso - del ricorso introduttivo del giudizio e di copia del provvedimento di fissazione d'udienza.

6. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23 febbraio 2024, nella quale ha evidenziato l'infondatezza della pretesa attorea relativa all'applicazione dell'aliquota del 44% alla luce delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti nonché l'infondatezza della domanda di applicazione dell'aliquota del 2,44%, all'uopo rappresentando di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza con l'applicazione della richiesta aliquota del 2,44% mediante determinazione n. XXX nonché all'accredito dei relativi arretrati con il rateo del mese di dicembre del 2022, antecedente alla notifica del ricorso

	introduttivo del giudizio.	
	L'Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “-	
	<i>rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto; - in</i>	
	<i>subordine, dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla</i>	
	<i>domanda di applicazione dell'aliquota del 2,44%; - spese rifuse”.</i>	
	7. In data 28 febbraio 2024, la difesa del ricorrente ha depositato una istanza	
	di cessazione della materia del contendere.	
	8. All'udienza del 5 marzo 2024, l'Avv. Ilaria De Leonardis ha insistito per il	
	rigetto del ricorso e, in subordine, ha manifestato l'adesione alla richiesta di	
	cessazione della materia del contendere, con refusione delle spese di lite.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	9. Questo Giudice ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di	
	cessazione della materia del contendere in ordine all'invocata riliquidazione	
	del trattamento di quiescenza con l'applicazione dell'aliquota di cui all'art.	
	54, comma 1, D.P.R. 1092/1973.	
	A tal riguardo, viene in rilievo il principio di diritto espresso dalle Sezioni	
	Riunite di questa Corte con sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, per	
	cui: “ <i>La “quota retributiva“ della pensione da liquidarsi con il sistema</i>	
	<i>“misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore</i>	
	<i>del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile</i>	
	<i>ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità</i>	
	<i>ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo</i>	
	<i>numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione</i>	
	<i>del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.</i>	
	4	

	<i>Conseguentemente: L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota</i>	
	<i>retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31</i>	
	<i>dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni".</i>	
	Orbene, il Sig. XXX - già Primo Maresciallo Luogotenente dell'Aeronautica	
	Militare, collocato in congedo l'8 giugno 2020 con oltre 20 anni di servizio e	
	titolare di pensione diretta d'inabilità - vanta un'anzianità contributiva utile al	
	31 dicembre 1995, pari a 15 anni, 3 mesi e 22 giorni.	
	Tanto precisato, va dato atto che l'I.N.P.S., in sede di autotutela, ha dato	
	attuazione alla menzionata pronuncia delle Sezioni Riunite riliquidando -	
	giusta determina n. XXX - il trattamento di quiescenza del pensionato	
	nell'importo annuo lordo di Euro 33.582,83 mediante l'applicazione	
	dell'aliquota annua del 2,44% per il computo della quota retributiva della	
	pensione.	
	Ne consegue che la pretesa del ricorrente alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico mediante l'applicazione dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 - di cui le	
	Sezioni Riunite hanno fornito un'innovativa interpretazione, alla quale questo	
	Giudice intende aderire - può ritenersi soddisfatta.	
	Peraltro, la difesa del Sig. XXX ha manifestato l'adesione alla richiesta di	
	cessazione della materia del contendere formulata dall'I.N.P.S.	
	10. Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in quanto	
	l'I.N.P.S. - pur avendo adottato la determina di riliquidazione del trattamento	
	di quiescenza dell'interessato - non ha prodotto documentazione comprovante	
	la notifica della determina nei confronti del Sig. XXX in data antecedente al	
	deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio o, comunque, in data	
	antecedente alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione	
	5	

	d'udienza.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37302 proposto dal	
	Sig. XXX, dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.	
	Depositata il 19.03.2024	
	Il Funzionario Franca Maria Alfarano	Il Giudice Andrea Mazzieri
	f.to digitalmente (Franca Maria Alfarano)	f.to digitalmente (Andrea Mazzieri)
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata il 19.03.2024	
	Il Funzionario Franca Maria Alfarano	Il Giudice Andrea Mazzieri
	f.to digitalmente (Franca Maria Alfarano)	f.to digitalmente (Andrea Mazzieri)
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Bari 19.03.2024	Il Funzionario Franca Maria Alfarano
	f.to digitalmente (Franca Maria Alfarano)	
	6	